



COMUNE DI PRALI

Frazione Ghigo n. 16 - 10060 Prali - Tel. 0121 807513 - Fax 0121 806998 – E-mail:
ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it

POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 08/2025 del 08/05/2025

IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che questa Amministrazione, per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro, provvede, periodicamente, alla pulizia delle strade e delle piazze del territorio di Prali mediante l'uso di autospazzatrici;

DATO ATTO che per l'espletamento meccanizzato di detto servizio, è necessario che nelle aree di sosta di volta in volta interessate dai lavori di pulizia non siano lasciati veicoli, senza alcuna eccezione, che potrebbero impedire il passaggio delle macchine operatrici ed impedire un'adeguata pulizia del territorio;

RAVVISATA pertanto, per ragioni di pubblico interesse, l'esigenza di disporre l'istituzione nelle diverse aree del divieto di sosta ai veicoli nel giorno in cui verranno effettuate le operazioni di pulizia, così come specificato:

LUNEDI 12 MAGGIO 2025

Dalle ore 06,00 alle ore 20,00

- **Piazza Garrou (piazza del mercato del Venerdì);**
- **Piazza della Chiesa Cattolica;**
- **Strada per indiritti da Piazza G. Perro fino al ponte condominio Ca Neuva;**
- **Strada dal ponte Condominio Lagonero fino alla Chiesa Cattolica;**
- **Dalla Chiesa Cattolica fino al Bar Free Spirit.**

Visti gli artt. 5 Comma 3°, 7 Comma 1° lettera a), 157 Comma 1° lettera c), 159 Comma 1° lettera d) 215 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada;

Visto Il relativo Regolamento di attuazione del C.d.S;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 127/97;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, **dalle ore 06,00 alle ore 20,00 del 12/05/2025**, nessun veicolo potrà sostare, nelle aree di circolazione di volta in volta interessate dal servizio di pulizia mediante autospazzatrici (art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285

Nelle predette aree di circolazione, ove non è presente la segnaletica verticale fissa, saranno collocati nelle 48 ore antecedenti i prescritti segnali di divieto di sosta mobili integrati da cartelli esplicativi affinché gli utenti della strada interessati possano essere avvisati in tempo utile delle operazioni in parola.

Ai sensi dell'art. 159 Comma 1° lettera d) del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada i veicoli di qualsiasi tipo lasciati in sosta vietata nelle aree di circolazione in cui agiscono le macchine operatrici e che costituiscono intralcio alle stesse, verranno rimossi d'autorità.

Le persone che dispongono del veicolo lasciato in sosta vietata, saranno soggette alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 comma 1 a) e comma 13 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285.

Eventuali sospensioni del servizio per motivi atmosferici, ovvero esigenze di viabilità, saranno oggetto di comunicato ed ogni altra forma d'informazione ritenuta necessaria dal Comando di Polizia Locale.

I divieti e precetti contenuti nella presente ordinanza devono intendersi validi, per motivi di pubblico interesse (sanitari etc.) **anche nei confronti dei veicoli adibiti a qualsiasi titolo al trasporto disabili (anche se muniti dell'apposito tagliando europeo in corso di validità), ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.** Quanto sopra esclusivamente a tutela del pubblico interesse, per motivi igienico/sanitari e per la corretta funzionalità ed economicità dell'operato delle Ditte preposte alla pulizia

DISPONE

che il contenuto della presente ordinanza, o di eventuali successive modifiche relative ai giorni ed agli orari in essa contenuti, sia portato a conoscenza del pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.) e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità e diffusione, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente contestazione delle eventuali infrazioni.

Detti organi di polizia stradale sono tenuti ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione, della cittadinanza e della pubblica incolumità.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P. L.

IL COMANDANTE

Ispettore Capo

Luigi LONGHITANO

(FIRMATA IN ORIGINALE)